

Comune di Torre di Mosto Provincia di Venezia

Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche

L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11.05.2009 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25.05.2011

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto

- 1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, è adottato ai sensi della legge regionale 06 aprile 2001 n. 10 e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902, tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come "OMS2002"), ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:
 - a) Parte I Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.
 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
 - Individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere;
 - Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati;
 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
 - b) Parte II Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

Definizioni

- 1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
 - b) per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (DLgs114);
 - d) per *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (LR 10/01);
 - e) per *mercati straordinari*: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);
 - f) per *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);
 - g) per *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);
 - h) per *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
 - i) per *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

- j) per *presenze effettive* in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (DLgs114), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- k) per *presenze* in un *mercato*: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio (DGR1902);
- per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (DLgs114);
- m) per *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (DLgs114 Circ.Minindustria nr. 3506/2001):
- n) per *autorizzazione temporanea*: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);
- o) per *posteggio*: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
- p) per *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato DGR1902);
- q) per *ampliamento*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- r) per *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);
- s) per *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);
- t) per *tipologia merceologica*: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- u) per *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- x) per *ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza s'intende per:
 - *commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari*: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree

- pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
- *mercato in sede propria*: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- *mercato su strada*: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- *costruzione stabile*: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *operatori*: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- *alimento deperibile*: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- *acqua potabile*: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aggio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere

Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11.05.2009

L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902 Aggiornato con D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633

D.G.R. 16 aprile 2004 n. 1028

D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113

L.R. 25 luglio 2008 n. 7 L.R. 22 gennaio 2010 n. 3

INDICE

CAPITOLO I – FUNZIONAMENTO MERCATO

- Art. 1 OGGETTO
- Art. 2- TIPOLOGIA DI MERCATO
- Art. 3 ESTREMI DEGLI ATTI FORMALI DI CONFERMA O DI NUOVA ISTITUZIONE DEL MERCATO
- Art. 4 RICHIAMO DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA CONFIGURAZIONE E DELL'ARTICOLAZIONE DEL MERCATO
- Art. 5 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
- Art. 6 DEFINIZIONE DI CORRETTE MODALITÀ DI VENDITA
- Art. 7 MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- Art.8 DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE
- Art. 9 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA': AUTORIZZAZIONI. -
- Art. 10 CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 11 RICHIAMO DELLE MODALITÀ DI SUBINGRESSO
- Art. 12 MODALITÀ DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI
- Art. 13 MODALITÀ DI TENUTA E DI CONSULTAZIONE DELLE GRADUATORIE
- Art. 14 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRECARI
- Art. 15 PRODUTTORI AGRICOLI
- Art. 16 CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
- Art. 17 CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
- Art. 18 RICHIAMO DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE VARIE TASSE E TRIBUTI COMUNALI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- Art. 19 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER OMESSO PAGAMENTO DEI TRIBUTI
- Art. 20 CRITERI PER LA CONCESSIONE, REVOCA, LA DECADENZA O LA SOSPENSIONE, LA SCADENZA E LA RINUNCIA DELL'ATTO DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- Art. 21 MIGLIORIE DI UBICAZIONE
- Art. 22 SOPPRESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
- Art. 23 TRASFERIMENTO E SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
- Art. 24 RICHIAMO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI
- Art. 25 MERCATI STRAORDINARI

CAPITOLO II - FIERE

- ART. 26 DATA E GIORNI DI SVOLGIMENTO
- Art. 27 -FUNZIONAMENTO DELLA FIERA
- Art. 28 CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- Art. 29 VENDITE A MEZZO VEICOLI
- Art. 30 CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE
- Art. 31 RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA
- Art. 32 TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- Art. 33 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- Art. 34 – AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ

CAPITOLO IV - COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 35 ZONE VIETATE
- Art. 36 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- Art. 37 SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO ITINERANTE
- Art. 38 RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA
- Art. 39 VENDITE A DOMICILIO

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 SANZIONI
- Art. 41 VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI
- Art. 42 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
- Art. 43 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

CAPITOLO I – FUNZIONAMENTO MERCATO

Art. 1 – OGGETTO

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio nel mercato comunale, nei posteggi isolati e nelle fiere nell'ambito del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 10 del 06/04/2000, dal Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 e dai primi indirizzi di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche DGR. 20/07/2001 n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2- TIPOLOGIA DI MERCATO

1. Il mercato del Comune di Torre di Mosto è un mercato minore in quanto costituito da un numero di posteggi da sei a venti a carattere annuale.

Art. 3 – ESTREMI DEGLI ATTI FORMALI DI CONFERMA O DI NUOVA ISTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l'attività che si svolge in posteggi isolati¹. Il mercato esiste da tempi immemorabili.

Art. 4 – RICHIAMO DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA CONFIGURAZIONE E DELL'ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

- 1. L'area di mercato attualmente è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
- a) l'ubicazione: Piazza Indipendenza;
- b) superficie complessiva del mercato: mq. 340,75;
- c) superficie complessiva dei posteggi occupati: mq. 265,50;
- d) totale posteggi: n. 10, di cui:
 - n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare pesce;
 - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare di cui 2 occupati;
 - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore non alimentare di cui 3 occupati e n. 2 posteggi liberi;
 - n. 2 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
- e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:
 - posteggi su area scoperta n. 10

per una superficie complessiva di 340,75 mq.;

_

¹ DGR1902 – Parte III – Punto 1.- comma 8bis aggiunto con DGR 633/2003

E' possibile l'istituzione di singoli posteggi isolati anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore come, a titolo puramente esemplificativo, i posteggi per la vendita di fiori nei pressi dei cimiteri o per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni sportive o di pubblici spettacoli.

- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 5 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1. Il mercato ha cadenza settimanale ed ha luogo nei giorni di VENERDI' dalle ore **7.30** alle ore **14.00.** Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/01 se il venerdì è giorno festivo, il mercato dovrà essere anticipato o posticipato o effettuato in deroga con apposita ordinanza comunale nella medesima giornata.
- 2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
- 3. I concessionari di posteggio entro le ore **8.30**, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
- 4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
- 5. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore **7.30** e/o sgombrare il posteggio prima delle ore **12.00** fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- 6. Entro le ore **14.00** tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
- 7. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei precedenti punti del presente articolo.

Art. 6 – DEFINIZIONE DI CORRETTE MODALITÀ DI VENDITA

- 1. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
- 2. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
- 3. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
- 4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 5. E' fatto assoluto divieto ai titolari di posteggio di abbandonare rifiuti nell'area mercatale alla chiusura del mercato; i rifiuti dovranno essere raccolti negli appositi contenitori forniti a pagamento dall'Amministrazione Comunale o raccolti e trasportati al proprio domicilio.

- 6. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3 del d.lgs. 114/1998.²
- 7. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.
- 8. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi, ad eccezione di quelli temporaneamente occupati da operatori precari che sono abilitati provvisoriamente a vendere prodotti appartenenti ad entrambi i settori merceologici.
- 9. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
- 10. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 7 – MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.
- 2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre la mezzeria della carreggiata al fine di permettere l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso.
- 3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.

Art.8 - DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

- 1. Dalle ore 7.30 alle ore 14.00:
 - è vietata la sosta nei parcheggi in piazza Indipendenza lato dx dal civ. n. 1al civ. n. 7.
- 2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.

Art. 9 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA': AUTORIZZAZIONI. -

- 1. L'esercizio dell'attività, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata **esclusivamente** a persone fisiche o a società di persone (s.a.s. s.n.c.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
 - Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese familiari. ³
- 2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
- 3. Le autorizzazioni sono distinte in:
- *tipo A*: l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:

² Modifica apportata dalla D.G.R. 2113/05

³ Modifica apportata dalla D.G.R. 2113/05

- all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
- all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione Veneto:
- all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione Veneto;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
- alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nell'ambito della regione Veneto:

(il tipo A rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).

- *tipo B*: l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., agli operatori itineranti. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- 4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del DLgs114.
- 5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del DLgs114.
- 6. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente⁴ al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto negli successivi specifici articoli del presente regolamento.
- 7. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di tipo A (L.R. 10, art. 7, comma 4).
- 8. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 10 - CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
- 2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
- 3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
- 4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà

⁴ Modifica apportata dalla D.G.R. 633/03

l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

- 5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:
 - a. maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori gia iscritti dall'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale⁵.
 - c. ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
- 6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
- 7. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni⁶.
- 8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR ⁷.
- 9. ⁸La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
- 10. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
- 11. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- 12. Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della

⁵ DGR 1902 –parte II-punto1 – comma 7, lettera b), come integrato dalla DGR 1028/04

⁶ DGR 1902 –parte II-punto1- nuovo comma 8bis (DGR 633/2003)

⁷ DGR 1902 –parte II-punto1- comma 9 sostituito (DGR 633/2003)

⁸ Modifica apportata dalla D.G.R. 2113/05- DGR 1902 –parte II-punto1- nuovo comma 9 bis

- graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione⁹.
- 13. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione¹⁰.
- 14. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
- 15. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 16. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma precedente nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 11 – RICHIAMO DELLE MODALITÀ DI SUBINGRESSO¹¹

- 1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10.
- 2. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.
- 3. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti da precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
- 4. Nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.
- 5. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
- 6. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e contestuale dichiarazione di rinuncia dell'intestatario pro-tempore, e restituzione del titolo autorizzativo.
- 7. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione¹².

Art. 12 – MODALITÀ DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI

⁹ DGR 1902 –parte II-punto1- nuovo comma 10bis (DGR 1028/04)

¹⁰ DGR 1902 –parte II-punto1- nuovo comma 10ter (DGR 1028/04)

¹¹ Modifica apportata dalla D.G.R. 2113/05

¹² Modifica apportata dalla D.G.R. 633/03

- 1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:100, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
- 2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione per il riconoscimento della variazione.
- 3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 13 – MODALITÀ DI TENUTA E DI CONSULTAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
 - c) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
- 2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio o dalla Polizia municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 14 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRECARI

- 1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
- 2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
- 3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
- 4. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui¹³.
- 5. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a. all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle

¹³ DGR1902 – Parte III – Punto 6.- **comma 4bis aggiunto con DGR633**, il comma prevede inoltre:

[&]quot;Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore.

volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;

- b. all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..
- 6. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
- 7. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria¹⁴.
- 8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
- 9. A partire dall'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
- 10. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione¹⁵ contente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
- 11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su area pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante¹⁶.

Art. 15 – PRODUTTORI AGRICOLI

- 1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
- 2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
- 3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
- 4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma

¹⁴ DGR 1902-Parte III-punto 6-**nuovo comma 1bis (DGR 633/03)**

¹⁵ DGR1902 – Parte III – Punto 6.- comma 1bis aggiunto con DGR633:

[&]quot;L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento."

¹⁶ DGR1902 – Parte III – Punto 6.- (**comma 4bis aggiunto con DGR633**)

di EURO 41.316,55 (Lire 80 milioni) per le ditte individuali e di EURO 1.032.913,8 (Lire 2 miliardi) per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare.

Art. 16 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

- 1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 10 è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.
- 2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
- 3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 50 mq.
- 4. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per uno o più periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120¹⁷.
- 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 7/2008, come modificata dalla L.R. n. 3/2010, il Comune può destinare aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (art. 2 c. 1 lett.a). E' possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli¹⁸.
- 6. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento¹⁹.
- 7. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al comune precisando:
 - a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. sede dell'azienda agricola;
 - d. numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e. numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f. data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g. i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
- 8. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento regionale. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
- 9. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

¹⁷ DGR1902 – parte II – punto 1. – comma 11 (**modificato dalla DGR 633**) – di seguito altre precisazioni inserite dal medesimo nuovo comma:

⁻ A tal fine il Comune, in sede di definizione del piano per il commercio su aree pubbliche può determinare le tipologie merceologiche dei posteggi riservati agli agricoltori, con particolare riguardo alle produzioni tipiche del territorio, legandole ai relativi periodi di produzione.

Modifica apportata dalla D.G.R. 2113/05.
 DGR1902 – parte II – punto 1. – comma inserito dalla DGR 633/2003

- 10. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b. all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, o data di iscrizione alla Camera commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.
 - c. ordine cronologico di ricezione della domanda.
- 11. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
- 12. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
- 13. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 14.
- 14. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
- 15. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 17 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

- 1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - sorteggio.

Art. 18 – RICHIAMO DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE VARIE TASSE E TRIBUTI COMUNALI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

- 1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi con le modalità e nelle misure stabilite dalle vigenti norme e regolamenti comunali, ed alle tariffe comunali in vigore.
- 2. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.
- 3. Il pagamento del canone/tassa o tariffa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 19 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER OMESSO

PAGAMENTO DEI TRIBUTI

- 1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
- 2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Art. 20 - CRITERI PER LA CONCESSIONE, REVOCA, LA DECADENZA O LA SOSPENSIONE, LA SCADENZA E LA RINUNCIA DELL'ATTO DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO²⁰

- 1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Alla scadenza essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia dell'operatore titolare della concessione da comunicarsi al Comune o motivato diniego del rinnovo da parte del Comune.²¹
- 2. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.
- 3. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
- 4. Il Comune, per i motivi di cui alla DGR1902 Parte III art. 1 penultimo periodo²², può disporre il diniego del rinnovo della concessione.
- 5. Nei casi di cui al precedente comma, il responsabile del servizio, con lettera raccomandata a.r., comunica agli interessati la determinazione assunta dal Comune, precisando le specifiche del posteggio eventualmente proposto per la riassegnazione in altra area comunale, il termine per la risposta dell'operatore e la circostanza che, in caso di rifiuto dello stesso al trasferimento o ad adeguare la merceologia trattata, alla scadenza decennale si procederà al diniego del rinnovo della concessione e alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
- 6. L'eventuale riassegnazione va effettuata con le modalità previste al successivo art. 23 -Trasferimento dei mercati.
- 7. Qualora venga deciso da parte del Comune di non procedere al rinnovo della concessione, il Responsabile del servizio ne dà avviso scritto agli interessati, almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Nei mercati o posteggi esistenti in aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale i Comuni possono stabilire, a tutela di tali aree, specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle già esistenti. In presenza di operatori già assegnatari di posteggi, che non intendano porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite, i Comuni possono proporre l'assegnazione di posteggio in altra area comunale o, in caso di rifiuto dell'operatore, provvedere con il diniego di concessione alla scadenza decennale.

²⁰ DGR 1902-Parte II-punto 1-nuovo comma 11 (DGR 633/03)

⁻In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

⁻ L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di

In grassetto modifiche apportate dal nuovo comma 11 (DGR 633/03)

²² DGR 1902 – Parte III – art.1 – penultimo periodo

- 8. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di cui al comma 5, va trasmessa anche al proprietario dell'azienda. In caso di rifiuto opposto dal titolare pro-tempore, in dissenso con il proprietario, l'assegnazione della nuova concessione resta sospesa. Alla scadenza decennale si procederà alla revoca della vecchia concessione intestata al titolare pro-tempore e al rilascio della nuova concessione in accordo con il proprietario.
- 9. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
- 10. Nell'ambito di un mercato l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa²³. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze saltuarie ovvero n. 10 assenze consecutive.
 - L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
- 11. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato²⁴.
- 12. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
- 13. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 40.
- 14. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 21 - MIGLIORIE DI UBICAZIONE

- 1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
- 2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.

-

²³ L.R. 10 –art. 5 c.1 lett.b)

²⁴ Modifica apportata dalla D.G.R. 2113/05

- 3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
- 4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
- 5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
- 6. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

Art. 22 – SOPPRESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE²⁵

- 1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
- 2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi dell'art. 23 Trasferimento dei mercati. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della LR10, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste all'art. 40.

Art. 23 - TRASFERIMENTO E SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE 26

anninia marcara n

²⁵ DGR1902 – Parte III – punto 2. Soppressione di posteggi e di mercati

Può essere disposto dai Comuni, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza dei seguenti elementi:

a) caduta sistematica della domanda;

b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;

c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi.

d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR. (DGR1902 - Parte III - Punto 2. (aggiunto con DGR633)

I Comuni, inoltre, hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procedono alla loro soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze.

²⁶ DGR1902 - Parte III - Punto 4. Trasferimento di mercati. (Testo comma 3 come integrato con DGR 1028/04)

I Comuni possono disporre gli spostamenti dei mercati o dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari, salvaguardando e tutelando in ogni caso la funzione positiva svolta dai mercati operanti nei centri storici e nelle aree montane.

In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

- 1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenza di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
- 2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
- 3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
- 4. Il trasferimento del mercato è deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato. E' disposta, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale²⁷, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
- 5. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
- 6. Il Responsabile del servizio comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
 - dell'anzianità di presenza in quel mercato(²⁸intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio)h;
 - in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..
- 7. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di assegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 24 – RICHIAMO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

- 1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
- 2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, OMS2002.

_

²⁷ DGR1902 – Parte I – Punto1. (comma 1bis aggiunto con DGR 633)

⁻ Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

²⁸ Modifica apportata dalla D.G.R. 2113/05.

- 3. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
- 4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
- 5. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'OMS2002.
- 6. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
- 7. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
- 8. Le ultime due disposizioni di cui al comma 7, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
- 9. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell' OMS2002.
- 10. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di :
 - idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - lavello con erogatore automatico di acqua; serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - adeguato piano di lavoro;
 - rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002²⁹.

²⁹ OMS2002 – art. 6 – comma 1- lettera c) – punti 1), 2), 3) e 6)

i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

²⁾ è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purchè prodotto con acqua potabile;

³⁾ i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

⁶⁾ è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e filettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art.5, comma 3, purchè al momento su richiesta dell'acquirente.

- 11. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell' OMS2002, che riguardano:
 - carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - prodotti di gastronomia cotti;
 - prodotti della pesca;
 - molluschi bivalvi vivi;
 - prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
- **12.** È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del DLgs114.
- 13. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.
- 14. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
- 15. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
- 16. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata³⁰.
- 17. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4³¹ dell' OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
 - allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

c) impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile istallato nel negozio mobile e di capacita' adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

 $^{^{30}}$ OMS2002 – art. 6 – comma 1 – lettera b) – punto 2) – secondo periodo.

L'autorizzazione sanitaria per l'attività di preparazione di alimenti subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attività commerciale. Tale rilievo è finalizzato all'accertamento specifico che le emissioni derivanti dalle attività di cottura, frittura e girarrosto non creino molestia al vicinato e che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

³¹ OMS2002 – art. 4 – comma 1 – lettere c), d), e):

d) impianto idraulico di scarico che in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacita' corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad addizionare disinfettante biodegradabile alle acque reflue;

e) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo.

- 18. Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
- 19. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980, articoli 37 e 42 ³².
- 20. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'"industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.
- 21. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 25 – MERCATI STRAORDINARI

- 1. Sono definiti mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nella giornata diversa da quella stabilita per il mercato ordinario, nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa.
- 2. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
- 3. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
- 4. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
- 5. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
- 6. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

23

³² D.P.R. 327/1980 - Art. 37. Libretto di idoneità sanitaria. - Art. 42. Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.

CAPITOLO II – FIERE

ART. 26 – DATA E GIORNI DI SVOLGIMENTO

- 1. Ogni nuova Fiera rispetterà il presente regolamento
 - a) il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
 - b) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria che verrà allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- 2. Per esigenze sopravvenute che non consentano la modifica della planimetria della Fiera di cui all'art 26 del presente Regolamento, è possibile una disposizione temporanea diversa della Fiera concordata con gli operatori fermo restando il numero degli operatori stessi.

Art. 27 -FUNZIONAMENTO DELLA FIERA³³...

- 1. Nelle fiere è previsto il rilascio dell'autorizzazione a partecipare e della contestuale concessione decennale del posteggio valevole per i giorni della fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti di mercato. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
- 2. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
- 3. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.
- 4. Le fiere, previa convenzione con il Comune che ne ottiene in tal modo la disponibilità, possono essere svolte anche su aree private purchè individuate nella programmazione comunale e possono essere gestite anche da operatori, loro consorzi o cooperative o associazioni di categoria.
- 5. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività
- 6. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale.
- 7. Gli orari di carico e scarico delle merce di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato sono 07.00-18.00
- 8. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
- 9. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e possono sporgere oltre la mezzeria della carreggiata.
- 10. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo quanto previsto al comma 11.
- 11. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.

³³ modificato da DGR 2113/05.

- 12. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.
- 13. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 28 - CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- 1. In sede di prima applicazione le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate, a mezzo raccomandata o presentate al protocollo del Comune. Fa stato la data del timbro postale di spedizione o quella di presentazione al protocollo.
- 2. In questo caso, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a. più alto numero di presenze nella fiera, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A, come impresa commerciale, tenendo conto che in caso di conferimento in società, viene fatta salva l'iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale³⁴.
- 3. In caso di fiera di nuova istituzione, che coincidesse con il giorno di effettuazione e il luogo di svolgimento del mercato, verrà data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta.
- 4. Nelle fiere di nuova istituzione, non essendo disponibili i dati di cui alla lett. a) del precedente comma 2, verranno considerate solamente le priorità di cui alle lett. b).
- 5. Nelle fiere di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuta istituzione³⁵.
- 6. La graduatoria predisposta ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi è affissa all'Albo comunale almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento della fiera.
- 7. In sede di prima assegnazione del posteggio è seguita la numerazione prevista nell'allegata planimetria secondo l'ordine di graduatoria.
- 8. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati dall'art. 5 comma 1, lett. b) della Legge regionale 10 aprile 2001, n. 10, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca della relativa autorizzazione.
- 9. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro le ore 07.00, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, presente. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.
- 10. In caso di posteggi resisi disponibili a seguito di decadenza dalla concessione, prima di provvedere alla loro riassegnazione definitiva, il Comune provvede a comunicare tale evento

_

³⁴ DGR1902 – Parte III – Punto 9.- come modificato con DGR1028/04.

³⁵ modificato da DGR 2113/05.

- agli operatori già assegnatari in quella fiera, fissando un termine per la proposizione della relativa domanda di miglioria.
- 11. Nel caso in cui pervengano, nei termini fissati, più domande di miglioria per lo stesso posteggio, questi verrà assegnato seguendo i criteri di priorità di cui al precedente comma 2.
- 12. I posteggi che, dopo le operazioni di cui ai precedenti commi, risultassero ancora vacanti, sono assegnati agli operatori precari interessati, seguendo i criteri previsti al precedente comma 2.
- 13. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
- 14. Nei giorni della fiera, il Comune provvede alla registrazione delle presenze effettive con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione.

Art. 29 – VENDITE A MEZZO VEICOLI

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 2002.

Art. 30 – CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE

- 1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
- 2. La mancata presenza per due anni consecutivi, fatto salvo quanto previsto dalle Leggi in vigore, produce l'esclusione dalla graduatoria, la decadenza dalla concessione.

Art. 31 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

- 1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 2002 a cui vengono adeguati regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
- 2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime anche la sospensione o la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 32 – TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base dei relativi regolamenti comunali in vigore.

Art. 33 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 34 – AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ³⁶

- 1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
- 2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune con apposito provvedimento.
- 3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.
- 4. Si rammenta che ai sensi dell'art.10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S., possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione)³⁷.

_

³⁶ DGR1902 – Parte III – punto 9 bis "Fiere ed autorizzazioni temporanee" (aggiunto con DGR633)

⁻ In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

⁻ L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

³⁷ Comma aggiunto da DGR 2113/05

COMMERIO ITINERANTE

Art. 35 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del DLgs114, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
- 2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel comune che rilascia l'autorizzazione, se società di persone, deve avervi la sede legale.
- 3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
 - 4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda
- 5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
- 6. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
- 7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.
- 8. Si rammenta che per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) l'Amministrazione comunale competente deve provvedere alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge³⁸.
- 9. I Comuni che hanno rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA devono verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett.a) della L.R. 10/01, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata³⁹.

³⁸ Comma aggiunto da DGR 2113/05

⁻

³⁹ Comma aggiunto da DGR 2113/05

10. Le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli⁴⁰.

Art. 36 – SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO ITINERANTE

- 1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
- 2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquantametri.
- 3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
- 4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.
- 5. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
- 6. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 36, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 37 – VENDITE A DOMICILIO

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale.

-

⁴⁰ Comma aggiunto da DGR 2113/05

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – SANZIONI

- 1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.
- 2. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 (L. 5.000.000) a Euro 15.493,00 (30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 3. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 6 e 35 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (L. 1.000.000) a Euro 3.098,00 (L. 6.000.000).
- 4. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 10 bis e 36 bis del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267⁴¹.
- 5. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 6. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (1). Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - Il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - La vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
- 7. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze saltuarie ovvero n. 10 assenze consecutive. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia,

⁴¹ Legge 16.01.2003 n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (GU n. 15 del 20.01.2003 – Suppl.Ordinario n. 5)

⁻ Art. 16 "Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali".

^{1.} Dopo l'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 7-bis."

- gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
- si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del DLgs114.
- 8. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
- 9. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 7, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
- 10. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecunia da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Art. 39 – VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 40 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 41 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE CON INDICAZIONE DEL SETTORE DI APPARTENENZA DI CIASCUN POSTEGGIO E EVENTUALI SPECIFICHE TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEI SINGOLI POSTEGGI

LE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE SONO LE SEGUENTI

1) Piazza Indipendenza piazzale antistante il Municipio.

Trattasi di **area scoperta destinata al mercato comunale** che si svolge nella giornata di venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00, così come configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente allegato, dalla quale si evidenziano:

- a) superficie complessiva del mercato: mq. 340,75;
- c) superficie complessiva dei posteggi occupati: mq. 265,50;
- d) totale posteggi: n. 10, di cui:
 - n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare pesce;
 - n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare di cui 2 occupati e n. 1 posteggi liberi;
 - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore non alimentare di cui 3 occupati e n. 2 posteggi liberi;
 - n. 1 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
- e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:
 - posteggi su area scoperta n. 10 per una superficie complessiva di 340,75 mq.;
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- 3) Attualmente nel Comune di Torre di Mosto non sono state istituite fiere, si intende tuttavia regolamentare i criteri di assegnazione dei posteggi agli stessi nel caso di aggiornamento del Piano Comunale in tal senso.

INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI O FIERE ESISTENTI DA POTENZIARE, SPOSTARE, RIDURRE O SOPPRIMERE

Il mercato del Comune di Torre di Mosto, che esiste ormai da tempi immemorabili, si è sviluppato molto lentamente ed è sorto grazie alla volontà di operatori del commercio su aree pubbliche residenti in paese di soddisfare le esigenze della collettività. Questi oltre ad impegnare mezzi finanziari e la propria attività lavorativa, al fine di realizzare un "mercato" a Torre di Mosto, si sono resi disponibili unitamente all'Ufficio Polizia Municipale alla ricerca di altri operatori del commercio, disponibili per la creazione di un'area mercatale, all'interno della quale, l'utenza ritrovasse tutte le specifiche merceologiche (abbigliamento – merceria – pesce- latticini – gastronomia – sementi – fiori e piante – scarpe – pelletteria – frutta e verdura – artigianato locale e prodotti per la casa).

Il mercato comunale di Torre di Mosto si svolge in Piazza Indipendenza e si compone attualmente di n. 10 posteggi (di cui n. 6 occupati e n. 4 da assegnare), attualmente occupati in via temporanea da operatori precari in attesa di avviare le modalità di assegnazione degli stessi ai sensi della Parte II CAPO 1) della Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2001, n. 1902.

La necessità di aver un mercato stabile e regolamentato nasce sia dalla tradizione di mantenere un mercato nel paese, sia dal continuo aumento della popolazione residente, dovuta alla creazione di nuove zone residenziali, nuove aree commerciali, artigianali e industriali: Si rende quindi necessario garantire all'utenza un mercato fisso nel quale siano presenti tutte le specifiche merceologiche che la collettività ritrova negli esercizi di vicinato, nelle medie e le grandi strutture.

DETERMINAZIONE DELLE AREE URBANE DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI FIERE E MERCATI

Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati

Le aree urbane destinate allo svolgimento del mercato sono le seguenti:

- Piazza Indipendenza area antistante il Palazzo Municipale.